

 <p><i>Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile</i></p>	<p>CITTA' DI VENEZIA</p> 	 <p><i>Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile</i></p>
<p>Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Corpo di Polizia Locale</p>	<p>Capitaneria di porto Venezia</p>

### ORDINANZA CONGIUNTA

Il Provveditore interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, il Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale di Venezia ed il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**PREMESSO:** che con inizio nel pomeriggio di sabato 17 luglio 2021 avrà luogo in Venezia la tradizionale Festa del Redentore che, come di consueto, richiamerà un notevole numero di persone, soprattutto spettatori del previsto spettacolo pirotecnico;

**VISTA:** l'istanza s.n. del 21/06/2021, con la quale la ditta PARENTE Fireworks Group S.r.l. di Melara (RO) ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dello spettacolo pirotecnico in programma la sera del 17 luglio 2021 in Bacino San Marco nel Comune di Venezia, per la tradizionale "Festa del Redentore";

**VISTI:** gli esiti della riunione tecnica tenutasi il giorno 05/07/2021 presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Venezia, nel corso della quale sono state definite le misure di sicurezza da adottare durante la manifestazione di che trattasi;

**VISTO:** il verbale n.2/2021, in data 05/07/2021, con il quale la Commissione Tecnica Territoriale Materie Esplosive – Prefettura U.T.G. di Venezia ha autorizzato l'allestimento dei pontoni presso la banchina Marani e espresso parere favorevole alla loro accensione, con relative prescrizioni;

**VISTI:** gli esiti del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica tenutosi il 12/07/2021;

- VISTA:** la nota prot. n.U.0110444 in data 06/07/2021, con la quale la locale ULSS 3 rappresentava le indicazioni sanitarie di riferimento per il contenimento del contagio da CoViD-19 durante la Festa del Redentore;
- VISTA:** L'Ordinanza n.61/2021 in data 08/07/2021 della Capitaneria di porto di Venezia, con la quale è stata regolamentata la navigazione nel Canale della Giudecca in occasione della realizzazione del tradizionale ponte votivo;
- PRESO ATTO** di quanto verrà stabilito in ordine alle limitazioni al traffico acqueo nell'area z.t.l. lagunare di competenza comunale, a completamento dell'interdizione alla navigazione disposta in Bacino di San Marco e Canale della Giudecca con la presente Ordinanza;
- TENUTO CONTO** delle esigenze di servizio comunicate dal settore igiene urbana della società Veritas Spa e delle esigenze di diversa regolazione del servizio di traghetto gondole derivate dalla particolare situazione del traffico acqueo, già concordate in occasione delle festività precedenti;
- RITENUTO:** necessario adottare una specifica regolamentazione della navigazione negli specchi acquei marittimi interessati dallo spettacolo pirotecnico in occasione della ricorrenza del Redentore, garantendo, comunque, la percorribilità di corridoi navigabili di emergenza ad esclusivo utilizzo dei mezzi di soccorso;
- VISTO:** l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.);
- VISTI :** gli artt. 7-bis e 107 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO:** l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (e ss.mm.ii) "misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19"
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modifiche ed integrazioni – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";
- VISTO:** il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", approvato con Ordinanza n.175/2009, in data 28/12/2009, e successive modifiche ed integrazioni della Capitaneria di porto di Venezia;
- VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTA:** La Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- VISTA:** la legge 05.05.1907 n. 257, modificata dalla legge 13.07.1911 n. 774, e dai RR.DD. 31.12.1922 n. 1809, 12.12.1923 n. 2846 e 31.12.1923 n. 3228;
- VISTO:** il Codice della navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327;

**VISTE:** le norme relative alla Laguna di Venezia di cui alla legge 05.03.1963, n. 366;

**VISTO:** il D.L. n. 90/2014 e la legge 11.08.2014 n. 114;

**VISTA:** l'Ordinanza n. 93 del 20.12.2007 del Magistrato alle Acque e ss.mm./ii.;

## **R E N D O N O N O T O**

che in occasione della tradizionale “**Festa del Redentore**”, dalle ore 23:30 circa di sabato 17 luglio 2021 sino alle ore 00:30 circa di domenica 18 luglio 2021, il **Bacino San Marco** ed il **Canale della Giudecca**, saranno interessati da uno spettacolo pirotecnico, con gli artifici ubicati su n.5 (cinque) pontoni maggiori + n.25 (venticinque) galleggianti minori (gabbiani), come da stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, il cui allestimento verrà effettuato all'interno della darsena del pontile Marani in Canale delle Navi a far data dal 14 luglio 2021.

Il convoglio dei pontoni sopraccitati partirà dal pontile Marani tra le ore 13:00 e le ore 15:00 del giorno 17 luglio 2021 con destinazione Canale della Giudecca, in corrispondenza dei pali della Salute - ove permarranno sino al termine dello spettacolo pirotecnico - percorrendo i seguenti canali marittimi lagunari: Canale delle Navi, Canale San Nicolò, Canale di San Marco e Bacino San Marco.

Le aree del Bacino San Marco e del Canale della Giudecca, oggetto di questo provvedimento, sono rappresentate graficamente nell'allegato stralcio planimetrico, facente parte integrante della presente Ordinanza

## **ORDINANO**

### **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione nell'area di allestimento dei pontoni galleggianti)*

Dalle ore 08:00 del 14 luglio 2021 lo specchio acqueo antistante il pontile Marani per un raggio di 50 (cinquanta) metri dai pontoni in allestimento, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca e a qualsiasi altro uso pubblico, fino al loro trasferimento in area di sparo previsto tra le ore 13.00 e le ore 15:00 del giorno 17 luglio 2021.

Le unità in transito nei Canali delle Navi/Marani e Fondamente Nuove, nei tratti prospicienti il pontile Marani, dovranno procedere alla minima velocità di governo, al fine di non interferire con le operazioni di allestimento dei pontoni galleggianti.

Il suddetto specchio acqueo dovrà essere appositamente delimitato, a cura del comitato organizzatore, mediante il posizionamento di idonee boe di segnalamento diurno/notturno

e presidiato da almeno n.1 (una) unità di vigilanza del servizio integrativo antincendio del porto di Venezia.

## **Articolo 2**

*(Disciplina della navigazione durante il trasferimento e lo stazionamento dei pontoni galleggianti)*

Il giorno 17 luglio 2021, durante il trasferimento dei pontoni galleggianti dal pontile Marani con destinazione area di sparo nel Canale della Giudecca in corrispondenza dei pali della Salute, viene stabilita un'area di esclusione (*exclusion zone*) attorno ai precitati pontoni di **metri 50**, nella quale è vietato l'accesso a tutte le unità navali.

L'area di esclusione attorno ai pontoni galleggianti con a bordo gli artifici pirotecnici ed ancorati nella posizione di sparo (c.d. di "rispetto pontoni"), nella quale è vietato l'accesso a tutte le unità navali, è stabilita in **metri 100**.

Dalle ore 22:30 del giorno 17 luglio 2021 e sino al termine dello spettacolo pirotecnico, l'area di esclusione attorno ai pontoni galleggianti ancorati nella posizione di sparo (c.d. di "rispetto fuochi"), nella quale è vietato l'accesso a tutte le unità navali, è stabilita in **metri 200**.

Dalle ore 17:00 del 17 luglio 2021 e sino alla fine dello spettacolo pirotecnico, sono vietate la navigazione, l'ancoraggio e la sosta nel tratto del Canale retro-Giudecca compreso tra le isole della Giudecca e di San Giorgio Maggiore, in corrispondenza degli ormeggi della stazione navale della Guardia di Finanza, sino alla confluenza con il Canale della Grazia e nello stesso Canale della Grazia.

La navigazione, nel tratto del Canale retro-Giudecca compreso tra le isole della Giudecca e di San Giorgio Maggiore, è interdetta fisicamente con la posa di una barriera galleggiante.

Eventuali mezzi nautici dell'Organizzazione e di servizio potranno ormeggiare nel Canale retro-Giudecca, a ridosso dell'isola di San Giorgio Maggiore, nel tratto prospiciente il Bacino di San Marco, a nord della sopracitata barriera.

Dalle ore 18:00 del 17 luglio 2021 e sino alla fine dello spettacolo pirotecnico, sono vietati l'ancoraggio e la sosta nel Canale dell'Orfanello; lungo il lato sud-ovest dalla mezzeria del Canale all'allineamento delle briccole, nel tratto compreso tra la confluenza nel Canale di San Marco e la confluenza del Ghebo dei Cani.

Dalle ore 22:45 del giorno 17.07.2021 e sino alla fine dello spettacolo pirotecnico, nello specchio acqueo di cui al precedente punto, è vietata anche la navigazione.

In deroga all'Ordinanza n. 93/2007 del Magistrato alle Acque, limitatamente alla durata dello spettacolo pirotecnico e comunque a partire dalle ore 14.00 del giorno 17.07.2021, nello specchio acqueo di basso fondale antistante il molo di S. Giorgio Maggiore, è consentita la navigazione, l'ancoraggio e la sosta alle unità nautiche ammesse per tipologia dimensionale alle limitrofe Aree 6 (S.Marco) e 7 (S. Giorgio).

### **Articolo 3**

*(Aree di stazionamento e di ormeggio)*

L'affluenza di tutte le unità navali che intendono accedere alle aree di stazionamento previste all'interno del Bacino San Marco – dall'altezza di Riva Sette Martiri fino a punta della Dogana – e del Canale della Giudecca (la cui perimetrazione è evincibile attraverso l'apposito stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento), potrà avvenire a partire dalle ore 15:00 di sabato 17 luglio 2021, rispettando le disposizioni inerenti alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e al deflusso di seguito specificate:

**AREA 1** Riservata alle unità da diporto, alle imbarcazioni da traffico marittimo, ai **GESUATI** motopescherecci, alle imbarcazioni destinate al trasporto di persone e alle altre unità di stazza superiore a 10 T.S.L. ovvero a più ponti. Il deflusso da quest'area dovrà avvenire tramite i Canali retro Giudecca, Ghebo dei Cani e dell'Orfanello, a senso unico in direzione Lido. Il Canale di San Giorgio, invece, resterà chiuso e delimitato con panne galleggianti, opportunamente presidiate per l'eventuale apertura in caso d'emergenza.

**AREA 2** Riservata alle unità tipiche locali comprese imbarcazioni con vela al terzo, alle **REUDENTORE** unità da diporto, ai moto topi e ai taxi acquei, sempreché di lunghezza inferiore f.t. a 11 (undici) metri, con bordo libero inferiore a 100 (cento) centimetri e prive di sovrastrutture.

**AREA 3** Riservata alle unità tipiche locali comprese imbarcazioni con vela al terzo, alle **SPIRITO SANTO** unità da diporto, ai moto topi e ai taxi acquei, sempreché di lunghezza inferiore f.t. a 11 (undici) metri, con bordo libero inferiore a 100 (cento) centimetri e prive di sovrastrutture.

**AREA 4** Riservata alle unità a vela di lunghezza massima f.t. pari o inferiore a 15 **ZITELLE** (quindici) metri, con obbligo d'ormeggio di punta. Le unità potranno sostare all'ormeggio fino alle ore 06:00 del giorno 18 luglio 2021, purché ciò non costituisca intralcio e/o pericolo per la navigazione.

**AREA 5** Delimitata da due gavitelli, è riservata alle unità a remi (storiche, tradizionali e di altro genere) esclusivamente dotate di motore ausiliario fuoribordo max 9,9 hp.

DOGANA

**AREA 6** Riservata alle unità tipiche locali comprese imbarcazioni con vela al terzo, alle unità da diporto, ai moto topi, sempreché di lunghezza inferiore f.t. a 11 (undici) metri, con bordo libero inferiore a 100 (cento) centimetri e prive di sovrastrutture.

S. MARCO

**AREA 7** Ormeaggio riservato solo ai taxi acquei.

S. GIORGIO

**AREA 8** Riservata alle unità da diporto, imbarcazioni da traffico marittimo, pescherecci, imbarcazioni per trasporto persone ed altre unità di stazza superiore a 10 T.S.L. o comunque a più ponti. Il deflusso da quest'area dovrà avvenire tramite il canale di San Marco ed Orfanello a senso unico verso il Lido.

ARSENALE

**AREA G** Ormeaggio riservato solo ed esclusivamente alle gondole.

Tutte le aree precitate dovranno essere delimitate da boe di adeguate dimensioni, aventi colore arancione/giallo e dotate di fascia catarifrangente.

#### **Articolo 4**

*(Corridoi di sicurezza)*

Allo scopo anche di consentire il funzionale passaggio dei mezzi della Guardia Costiera, delle FF.P. polizia e di pronto intervento/soccorso, sono individuati i seguenti corridoi navigabili di emergenza (meglio evincibili dall'apposito stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento):

- ❖ **(ALFA)** passaggio attraverso il ponte votivo, ubicato nel canale della Giudecca;
- ❖ **(BRAVO)** passaggio tra l'isola di San Giorgio e l'isola della Giudecca, chiuso a mezzo di panne galleggianti;
- ❖ **(CHARLIE)** varco tra punta della Dogana e l'AREA 6 di cui al precedente articolo;
- ❖ **(DELTA)** fascia presso riva degli Schiavoni – area Marciana (dal canal Grande alla riva Sette Martiri);
- ❖ **(ECHO)** dal pontile A.C.T.V. dell'isola di San Giorgio fino al precedente corridoio (DELTA), antistante il ponte della Paglia;
- ❖ **(FOXTROT)** dal canale dell'Orfanello fino al precedente corridoio (DELTA), antistante il ponte della Paglia.

Detti corridoi navigabili saranno delimitati da boe di adeguate dimensioni e dotate di fascia catarifrangente.

All'interno dei prefati corridoi sono vietati a tutte le unità navali la sosta, l'ancoraggio e qualsivoglia altro uso pubblico nonché, dopo le ore 22.45 del giorno 17 luglio 2021, anche la navigazione, ad eccezione delle unità che devono raggiungere le aree 7 e G, a cui è consentito transitare sino alle ore 23.15.

## **Articolo 5**

*(Prescrizioni e misure di tutela per le unità navali e per le persone partecipanti alla manifestazione)*

**Dalle ore 15:00 di sabato 17 luglio 2021 e sino al termine della manifestazione**, nei canali marittimi lagunari interessati dalla Festa del Redentore, i comandanti/conduuttori di tutte le unità navali partecipanti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

### **Sicurezza della navigazione**

- Procedere con la massima prudenza, navigando alla minima velocità di governo e prestando particolare attenzione alle condizioni di congestione del traffico navale;
- Qualora dotati di apparati VHF, mantenere ascolto radio continuo sui canali radio VHF 13 e 16, al fine di ricevere eventuali avvisi di carattere generale relativi all'evento, diramati da parte sia della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia sia dal Comando Operativo Avanzato (appositamente costituito a bordo di un'unità navale del Corpo delle Capitanerie di porto, ormeggiata presso l'approdo A.C.T.V. di San Zaccaria);
- garantire la presenza a bordo dei mezzi di salvataggio collettivi e individuali previsti dalla normativa in vigore, regolarmente certificati/collaudati/revisionati;
- dare pronta esecuzione alle disposizioni eventualmente impartite dal personale imbarcato sulle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di Polizia Locale con specifico – ma non esclusivo – riguardo a quelle volte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché a ripristinare l'ordinario assetto di navigabilità dei canali marittimi interessati, al termine dell'evento.
- evitare di costituire intralcio e/o pericolo per la navigazione dei mezzi in servizio pubblico di linea e non di linea.
- E' vietato tenere a bordo di fornelli, bombole a gas o attrezzatura similare;
- E' vietato utilizzare fiamme libere ed accendere fuochi;
- Ormeggiare alle strutture del ponte votivo e/o boe che delimitano le aree di stazionamento e di ormeggio ed i corridoi di transito;

**Ulteriori misure per il contenimento del rischio epidemiologico (vedasi anche nota ULSS 3 prot. 110444 in data 06/07/2021 citata in premessa)**

- Rispettare il numero massimo delle persone trasportabili, ovvero:
  - numero massimo occupanti pari alla portata dell'imbarcazione, per unità ospitanti nuclei familiari/conviventi;
  - numero occupanti pari all'80% della portata dell'imbarcazione, per unità ospitanti persone non familiari/conviventi, atto comunque a garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone;
- Curare la puntuale osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché in ogni altro provvedimento emanato da altre/i Amministrazioni/Enti, con particolare riferimento alle norme e disposizioni di prevenzione anti-contagio da CoViD-19, ovvero agli aspetti relativi ad:
  - accesso alla Festa del Redentore con prenotazione degli spazi (contingentati) e relativo titolo di ingresso – da esporre in modo visibile sull'unità navale, garantendo la possibilità di verifica della sussistenza dei requisiti del "Green Pass" e l'eventuale tracciamento (*contact tracing*);
  - obbligo di utilizzo delle mascherine in tutti i casi in cui non sia possibile mantenere il distanziamento sociale previsto nonché negli spazi al chiuso (ad es. cabine);
  - obbligo per i comandanti/conducenti di conservare per 14 giorni successivi alla manifestazione la lista dei passeggeri imbarcati con i relativi contatti, ai fini di un eventuale tracciamento;
  - divieto di sbarco e imbarco a partire dall'orario di attuazione del dispositivo di contingentamento, nelle aree riservate alla visione dei fuochi da terra.
- per le unità che offrono servizi di ristorazione, ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di ristorazione all'aperto;
- divieto di organizzare intrattenimento danzante a bordo;
- divieto di ormeggiarsi "a pacchetto" ("*a lai*") e/o divieto di passaggio da un'unità all'altra.

**Articolo 6**

*(Modifiche della viabilità nei rii, canali e spazi acquei di competenza del Comune di Venezia)*

- a)** Dalle ore 20.00 di sabato 17 luglio 2021 fino alle ore 03.00 di domenica 18 luglio 2021 e comunque fino al completo deflusso delle imbarcazioni del pubblico e di tutte le unità



partecipanti alla Festa del Redentore, viene sospeso il servizio del trasporto pubblico di linea in Canal Grande, nel tratto compreso tra Rialto e San Marco - Calle Vallarosso, in tale fascia oraria, viene consentita ai mezzi di linea provenienti da Piazzale Roma - Ferrovia l'esecuzione di manovre, per invertire il senso di marcia, nel tratto di Canal Grande antistante il Rio di S. Polo;

**b)** Dalle ore 19.00 di sabato 17 luglio 2021 fino al completo deflusso delle unità presenti in Bacino San Marco, viene riservata alla sosta di unità di pronto soccorso una delle rive di seguito elencate:

- Rio dei Giardini ex Reali presso la riva pubblica di Calle dell'Ascension;
- Rio della Canonica - Palazzo presso la riva pubblica n° 092- 06 ubicata ai piedi del Ponte della Paglia, lato Palazzo Ducale;
- Bacino di San Marco presso gli ormeggi affiancati al pontile pubblico ubicato di fronte al Palazzo della Zecca - "Todaro";

**c)** Dalle ore 19.00 di sabato 17 luglio 2021 alle ore 03.00 di domenica 18 luglio 2021 e comunque per il tempo di uscita delle imbarcazioni partecipanti all'evento, è autorizzato il transito in Canal Grande, per il flusso e deflusso, di unità tipiche locali, natanti da diporto sia dei residenti che dei non residenti, e di altre imbarcazioni, entro la lunghezza massima di 11 metri f.t., con bordo libero non superiore a cm. 100;

- rimane comunque valido il divieto di circolazione istituito con ordinanza n.390 del 03/06/2019 per le unità non tipiche riportate in tale atto (kayak, tavole a remi e vela, pedalò, canotti, ecc.);
- rimane anche valido l'obbligo di impiegare tutte le unità in conformità alle norme vigenti per le varie categorie di trasporto, salvo la concessione di omologazione temporanea da parte degli enti competenti, secondo specifica procedura istituita per le "Festività Tradizionali";

**d)** Dal termine dello spettacolo pirotecnico fino al cessato deflusso delle imbarcazioni partecipanti alla manifestazione, è sospeso il servizio pubblico "da Parada" del Traghetto Gondole di S. Maria del Giglio;

**e)** Ai mezzi Veritas viene consentito il transito, in Canal Grande e nei rii normalmente percorsi per raggiungere le postazioni adibite alla raccolta rifiuti, a partire dalle ore 19.00 del giorno sabato 17 luglio 2021 fino all'ora di inizio del turno di servizio della mattina di domenica 18 luglio e con unità aggiuntive per i servizi "post evento" fino alle ore 11.30 circa di domenica, fatti salvi i normali servizi domenicali che saranno attivati dalle ore 07.00:

- viene autorizzato per tale servizio l'utilizzo del pontile adibito alla movimentazione delle merci sito in Bacino di San Marco fronte palazzo della Zecca – “Todaro”,
- durante la fascia oraria della festa, è autorizzato lo stazionamento di una imbarcazione nelle postazioni Veritas di Rio di S. Zulian-Guerra (Piscina S. Zulian), Rio del Ponte Longo-Giudecca, Rio della Ca' di Dio,
- la circolazione dei mezzi aziendali si dovrà comunque conformare alla regolazione del traffico e soste prevista per l'occasione in Bacino di San Marco-Canale della Giudecca.

**f)** Dalle ore 15.00 di sabato 17 luglio 2021 fino a fine esigenza, le cavane affiancate al pontile pubblico ubicato in Canal Grande in corrispondenza a Calle Giustinian-Ridotto, vengono riservate alla sosta delle unità dell'organizzazione, ai mezzi dell'Amministrazione Comunale e ai mezzi del Pronto Intervento;

**g)** il traffico in uscita dal Canal Grande e altri canali urbani in direzione di Bacino San Marco e Canale della Giudecca dovrà rispettare le modalità e limiti alla navigazione in atli aree stabiliti con la presente Ordinanza.

### **Articolo 7**

*(Prescrizioni per l'Ente organizzatore)*

L'Ente organizzatore Vela S.p.a. dovrà osservare le seguenti particolari prescrizioni, in aggiunta a quelle individuate dalla Commissione Tecnica Territoriale Materie Esplosive della Prefettura di Venezia con il verbale in premessa richiamato:

- Munirsi di tutti i permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre/i Amministrazioni/Enti;
- Posizionare con congruo anticipo le boe di delimitazione delle aree di sosta ed i corridoi di sicurezza di cui ai precedenti articoli 3 e 4;
- Predisporre un adeguato servizio sanitario e di assistenza;
- Garantire, in solido con i comandanti dei pontoni, che al termine dell'allestimento dei medesimi il loro trasferimento dalla banchina Marani avvenga senza intralciare il servizio pubblico di linea, nel pieno rispetto delle prescrizioni all'uopo impartite dagli Organismi competenti, esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, con la scorta da parte di almeno n.1 (una) unità di vigilanza del servizio integrativo antincendio del porto di Venezia e, comunque, previa espressa autorizzazione da parte della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia;
- Assicurarsi che i pontoni siano posizionati nelle zone ad essi assegnate;

- Designare il “Responsabile della sicurezza” della manifestazione, il cui nominativo dovrà essere comunicato – con congruo anticipo – alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia;
- Nell'ipotesi in cui, seppur successivamente al posizionamento dei pontoni, lo spettacolo pirotecnico non venisse eseguito, gli stessi potranno essere trasferiti dal luogo della manifestazione fino alla banchina Marani solo dopo esplicita autorizzazione da parte della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia e con le medesime modalità/prescrizioni sopra riportate per il percorso inverso.
- Al fine di consentire la sicura e ordinaria ripresa della navigazione marittima nei canali marittimi interessati dall'evento, i pontoni galleggianti utilizzati per i fuochi artificiali e le boe che delimitano le aree di stazionamento e di ormeggio ed i corridoi di transito, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, dovranno essere rimossi entro le ore 06:00 di domenica 18 luglio 2021.

### **Articolo 8**

*(Oneri del Responsabile della sicurezza)*

Il Responsabile della sicurezza per la manifestazione, designato dall'Ente organizzatore, dovrà seguire tutte le fasi della manifestazione della “Festa del Redentore”, mantenendosi in contatto radio costante con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, nonché con il posto di Comando Avanzato ubicato a bordo di un'unità della Guardia Costiera e posizionato in Bacino San Marco, attenendosi alle seguenti prescrizioni di dettaglio:

- Sovrintendere al trasferimento dei pontoni per i fuochi pirotecnici dalla banchina Marani fino all'ormeggio nell'area assegnata;
- assicurare un'adeguata vigilanza ai pontoni stessi durante il loro trasferimento, ancoraggio e stazionamento;
- provvedere, nei tempi stabiliti, alla movimentazione dei pontoni e alla rimozione delle boe che delimitano le aree di stazionamento e di ormeggio e dei corridoi di transito.

### **Articolo 9**

*(Deroghe)*

Le prescrizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia / Pubblica Sicurezza e di Soccorso e/o comunque impiegate dall'Ente organizzatore.

### **Articolo 10**

*(Sanzioni amministrative e penali)*

Per le violazioni commesse nei canali marittimi lagunari i trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, in tutti gli altri casi.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 6 della presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con L.20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Per la violazione alle norme di cui al D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii "misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19", è prevista la sanzione da € 400,00 a € 1.000,00 per il quale, ai sensi dell'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del D.Lgs. n.285/1992, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 400,00.

Inoltre, i contravventori saranno considerati responsabili civilmente degli eventuali danni che la condotta posta in essere potrebbe causare a persone e/o cose di terzi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" dei siti web istituzionali [www.guardiacostiera.gov.it/veneziam](http://www.guardiacostiera.gov.it/veneziam) e del Comune di Venezia [www.comune.veneziam.it](http://www.comune.veneziam.it) .

Venezia\_\_\_(data della sottoscrizione digitale)\_\_\_\_\_

IL PROVVEDITORE INTERREGIONALE PER LE OO.PP. DEL VENETO – T.A.A. FRIULI VENEZIA GIULIA	IL COMANDANTE GENERALE DELLA POLIZIA LOCALE DI VENEZIA	IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DI CIRCONDARIO MARITTIMO DI VENEZIA
Dott.ssa Cinzia ZINCONE	Gr.Uff.Dott. Marco AGOSTINI	Amm.Isp. (CP) Piero PELLIZZARI